

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2611 del 30/05/2019
Oggetto	D.Lgs 152/06 - Parte terza. Autorizzazione al Sindaco pro-tempore del Comune di Montese, gestore del SII, per lo scarico di acque reflue urbane provenienti dalle reti fognarie e scolmatori di piena appartenenti all'agglomerato "AMO0208 Salto" già identificato dalla Provincia di Modena come "MOT 05 Salto" con scarichi ubicati nel Comune di Montese.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2682 del 29/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno trenta MAGGIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

D.Lgs 152/06 - PARTE TERZA. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PRO-TEMPORE DEL COMUNE DI MONTESE, GESTORE DEL SII, PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE PROVENIENTI DALLE RETI FOGNARIE E SCOLMATORI DI PIENA APPARTENENTI ALL'AGGLOMERATO "AMO0208 SALTO" GIÀ IDENTIFICATO DALLA PROVINCIA DI MODENA COME "MOT 05 SALTO" CON SCARICHI UBICATI NEL COMUNE DI MONTESE.

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
- l'articolo 113 del D.Lgs 152/06 che al comma 1 prevede che le Regioni, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, disciplinano e attuano le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate e i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l'eventuale autorizzazione;
- l'articolo 124 del D.Lgs 152/06 che al comma 8 prevede tra l'altro che: "Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata";

Considerato che:

- in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99, è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne"
- Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna approvato dal Consiglio regionale con atto n° 40 del 21 dicembre 2005.

Richiamate inoltre:

- le pertinenti norme settoriali oggi vigenti.
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

- la D.G.R. 22 febbraio 2016, n° 201 che approva la direttiva costituita dagli “Indirizzi all’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti e agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane” e dal “Elenco degli agglomerati esistenti”, che riporta il Quadro Conoscitivo puntuale degli agglomerati di consistenza uguale o superiore ai 200 AE e degli impianti di trattamento ad essi associati nonché l’elenco degli agglomerati di consistenza inferiore ai 200 AE.

Verificato che l’agglomerato di cui al presente atto, identificato come “AMO0208 Salto”, è compreso fra quelli considerati dalla DGR sopra richiamata.

Considerato che, come esplicitato nel punto 2 della Direttiva, la redazione del programma degli interventi è in capo ad ATERSIR, in stretto raccordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, ed ai Comuni con gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma.

Visto che con la DGR 2087/2015 la Regione ha provveduto a costituire un unico Sistema Informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato.

Verificato che la tabella 4 “Elenco degli agglomerati di consistenza compresa tra 200 e 1.999 AE e Priorità 1A” della DGR 201/16 prima richiamata, comprende l’intervento con la relativa tempistica da realizzare nell’ambito dell’agglomerato di cui al presente atto.

Preso atto che ad oggi, nell’ambito dell’agglomerato di cui al presente atto, sono attivi e regolarmente autorizzati, con la determinazione indicata rilasciata al Sindaco pro-tempore del Comune di Montese gli scarichi identificati nei seguenti punti A), B) e C).

A) Rete fognaria per acque reflue urbane miste e nere:

- “10 – Salto“, ubicata nel Comune di Montese, dotata di impianto di fossa Imhoff, Determinazione n° 993 del 18 ottobre 2005;

B) Rete fognaria per acque reflue urbane meteoriche di dilavamento:

non censite.

C) Scolmatori di piena:

non censiti.

Vista la domanda presentata dal Sindaco pro-tempore del Comune di Montese, con protocollo n° 6862/2 del 18 settembre 2008, acquisita agli atti della Provincia di Modena con protocollo n° 97363 del 26 settembre 2008, utile ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane derivanti dall’agglomerato “MOT 05 Salto”, con scarichi ubicati all’interno del Comune.

Viste infine le relazioni annuali sulle pubbliche fognature dell’agglomerato ed in particolare quelle relative all’ultimo quadriennio.

Considerato che per la rappresentazione grafica della fognatura pubblica e la rappresentazione dell’ubicazione dei manufatti speciali in rete, è disponibile solo la versione data dalla Provincia di Modena all’epoca del rilascio dell’autorizzazione allo scarico precedente.

Considerato che da una verifica cartografica eseguita all’agglomerato così come si presenta attualmente non sono emerse le modifiche rispetto alla perimetrazione e alla rappresentazione data dalla Provincia di Modena all’epoca del rilascio dell’autorizzazione allo scarico precedente.

Considerato che il D.Lgs 152/06 e la DGR 569/19 prevedono termini e modalità di adeguamento degli scarichi delle fognature;

Considerato infine che la documentazione presente agli atti dei competenti uffici del SAC di ARPAE Modena consente l'espletamento della relativa istruttoria.

Ritenuto di provvedere al rilascio di nuova autorizzazione con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, comprensiva di tutti gli scarichi attualmente originati dall'agglomerato "AMO0208 Salto" e di revocare le autorizzazioni vigenti allo scarico dell'agglomerato precedentemente rilasciate al Sindaco pro-tempore del Comune di Montese per l'agglomerato medesimo.

La responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 e la responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 472/L e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1. di revocare la autorizzazione allo scarico già rilasciata al Sindaco pro-tempore del Comune di Montese e richiamata in premessa al punto A).
2. Di autorizzare il Sindaco pro-tempore del Comune di Montese a scaricare le acque reflue urbane provenienti dai punti di scarico, elencati nelle tabelle A, B e C riportate in allegato 1 nella Sezione Informativa, compresi nell'agglomerato identificato come "AMO0208 Salto", rappresentati nella cartografia generale e di dettaglio riportata in allegato 2, nel rispetto delle prescrizioni qualitative e temporali riportate in allegato 1 nella sezione Prescrizioni.
3. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
4. Che le prescrizioni contenute nella Determinazione elencata in premessa al punto A) sono da considerarsi valide fino al rilascio del presente provvedimento.
5. Che il presente provvedimento ha validità 4 anni con scadenza al **28 maggio 2023**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'Autorità competente.
6. Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dai competenti uffici del SAC di ARPAE Modena e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno un anno di anticipo rispetto alla scadenza suindicata. In tal caso, ai sensi dell'articolo 124, comma 8, del D.Lgs 152/06, gli scarichi potranno essere mantenuti in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino al rilascio di un nuovo provvedimento.

7. Di stabilire che qualsiasi modifica significativa che si intenda apportare al numero, alla portata e alla qualità degli scarichi originati dall'agglomerato "AMO0208 Salto" dovrà essere preventivamente comunicata al SAC di ARPAE Modena cui è demandato il rilascio di una nuova autorizzazione ovvero la modifica dell'autorizzazione esistente sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile.
8. Che la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
9. Di trasmettere copia conforme della presente autorizzazione alla parte interessata e di darne informazione al Servizio Territoriale distretto Area Sud di ARPAE Modena.
10. Di informare che:
 - a) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.
 - b) Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/13 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.
 - c) Il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190/12 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
11. Si richiama infine l'articolo 83, comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011, n° 159 (c.d. "codice antimafia"), che stabilisce l'esenzione della richiesta della documentazione antimafia per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 83 (pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, enti e aziende vigilate dallo Stato o da altro ente pubblico, società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di lavori o di servizi pubblici e contraenti generali di cui all'articolo 176 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163.

Allegato 1: Condizioni dell'autorizzazione allo scarico – Agglomerato "AMO0208 Salto".

Allegato 2: Cartografia generale e di dettaglio - Individuazione dei punti di scarico - Agglomerato "AMO0208 Salto".

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI e
CONCESSIONI
DI ARPAE MODENA
Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato 1

Condizioni dell'autorizzazione allo scarico - Agglomerato "AMO0208 Salto"

A - SEZIONE INFORMATIVA

La D.G.R. 22 febbraio 2016, N. 201 approva la direttiva costituita dagli "Indirizzi all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti e agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane" e dal "Elenco degli agglomerati esistenti", che riporta il Quadro Conoscitivo puntuale degli agglomerati di consistenza uguale o superiore ai 200 AE e degli impianti di trattamento ad essi associati nonché l'elenco degli agglomerati di consistenza inferiore ai 200 AE.

Come esplicitato nel punto 2 della Direttiva, la redazione del programma degli interventi è in capo ad ATERSIR, in stretto raccordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, ed ai Comuni con gestione del servizio idrico integrato in forma autonoma.

Si rimanda pertanto alle decisioni di Atersir tutto ciò che riguarda gli interventi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane e le tempistiche di realizzazione.

Come visto, la ubicazione, estensione e perimetrazione dell'agglomerato sono competenze dirette della Regione Emilia Romagna che con la DGR 201/16 ha approvato l'elenco e la consistenza degli agglomerati esistenti.

Ai sensi della L.R. 13/2015 la Regione esercita, in materia di ambiente, le funzioni di indirizzo, di pianificazione e programmazione, oltre che funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi.

Con la DGR 2087/2015 la regione ha provveduto a costituire un unico Sistema Informativo Regionale delle reti e degli impianti del Servizio Idrico Integrato. Pertanto, per quanto concerne la perimetrazione e la rappresentazione grafica e la consistenza degli agglomerati, si rimanda al Sistema Informativo Regionale.

L'agglomerato "AMO0208 Salto", di seguito denominato brevemente "agglomerato", ha attualmente una consistenza calcolata di 500 abitanti equivalenti.

Fa parte dell'agglomerato:

- la rete fognaria denominata "10 - Salto", che serve le località Aravecchia, Banorra e Salto per un totale di 500 abitanti equivalenti.

La rappresentazione cartografica dei punti di scarico dell'agglomerato è riportata in "Allegato 2 – Cartografia".

Nelle tabelle A, B e C riportate di seguito sono elencati i punti di scarico, suddivisi per tipologia, individuati all'interno dell'agglomerato. Ai fini della loro migliore identificazione i punti di scarico sono numerati e denominati come indicato nelle tabelle medesime.

Tabella A: Elenco punti di scarico - Reti fognarie per acque reflue urbane

N°	Denominazione	Sistema di trattamento
10	Salto	Impianto di primo livello

Tabella B: Elenco punti di scarico - Reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento

Codice	Denominazione
Non censite	

Tabella C: Elenco punti di scarico - Scolmatori di piena

N°	Denominazione	Rete fognaria
Non censiti		

A1 - Reti fognarie per acque reflue urbane e impianti di depurazione biologici

La rete fognaria per acque reflue urbane, denominata “10 - Salto”, è di seguito indicata brevemente come “rete ARU”.

L’impianto di depurazione installato al terminale della rete ARU è di seguito indicato brevemente come “depuratore”.

Dalla documentazione presente agli atti si rileva che

1. La rete ARU serve 200 abitanti residenti e 300 abitanti equivalenti fluttuanti.
2. Alla rete ARU risulta allacciato un insediamento produttivo, ed in particolare un distributore di carburanti, che presenta uno scarico di acque reflue di dilavamento piazzale, per un totale di 0 (zero) abitanti equivalenti teorici.
3. Il depuratore è del tipo fossa Imhoff e presenta una potenzialità di progetto pari a circa 150 abitanti equivalenti. Il depuratore non è autorizzato al trattamento di rifiuti speciali prodotti da terzi, ai sensi del D.Lgs 152/06 o previgente normativa. Il depuratore attualmente presente nell’agglomerato non può essere considerato un “trattamento appropriato” così come definito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n° 201 del 22 febbraio 2016. Le caratteristiche tecniche del depuratore non sono tali da garantire il rispetto dei limiti di accettabilità stabiliti relativamente alla classe di consistenza dell’agglomerato.
4. Alla luce di quanto esposto a carico del depuratore, si rende necessario imporre agli scarichi industriali e/o di acque reflue di dilavamento piazzale, allacciati alla fognatura del presente agglomerato, i limiti previsti per gli scarichi in acque superficiali. Una volta installato un impianto di depurazione adeguato per l’agglomerato, sarà possibile imporre i limiti previsti per gli scarichi industriali e/o di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura.

Gli interventi di adeguamento da realizzare nell’ambito dell’agglomerato di cui al presente atto, con la relativa tempistica sono attualmente in capo ad ATERSIR Bologna.

A2 - Reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento

Nell’agglomerato non sono censite reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento.

A3 - Scolmatori di piena

Nell’agglomerato non sono censiti manufatti scolmatori di piena inseriti in rete.

B - PRESCRIZIONI

B1 - Reti fognarie per acque reflue urbane e impianti di depurazione biologici

- a) E' autorizzato lo scarico in acque superficiali della rete ARU, previo trattamento dei reflui nell'impianto di depurazione.
- b) Lo scarico della rete ARU deve avvenire nel **Fosso La Riola**, con recapito nel Rio San Martino del sottobacino "Rio San Martino" (codice regionale 012204000000A) conformemente ai limiti di accettabilità stabiliti nel punto seguente.
- c) Lo scarico deve essere mantenuto conforme ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella 3 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 relativamente alla classe di consistenza da 50 a 200 abitanti equivalenti.
- d) Il rilascio di AUA, come pure di autorizzazioni a carattere settoriale per lo scarico di acque reflue di dilavamento e/o di acque reflue industriali nella rete fognaria del presente agglomerato dovrà prevedere il rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in acque superficiali
- e) Ogni eventuale deroga ai valori limite di emissione degli scarichi, relativa ai periodi di lavoro per la realizzazione degli interventi richiesti dalla normativa per l'adeguamento degli scarichi medesimi, dovrà essere espressamente richiesta prima dell'inizio dei lavori in parola.
- f) Una volta realizzati lavori di adeguamento che modificano in maniera sostanziale l'assetto degli scarichi dell'agglomerato dovrà esserne data tempestiva comunicazione al SAC di ARPAE Modena che provvederà al riesame della presente autorizzazione.

Per i manufatti speciali (scolmatori di piena, impianti di sollevamento) realizzati per i lavori di collettamento, andrà presentata, se necessario, apposita domanda di autorizzazione allo scarico.

- g) Dovrà essere tenuto costantemente aggiornato il registro nel quale sono descritte e datate le operazioni eseguite periodicamente al fine di garantire l'efficienza del depuratore.

Dovranno inoltre essere registrate (sul medesimo registro od in altro appositamente istituito) le operazioni di manutenzione della rete fognaria di pertinenza, in particolare le operazioni di manutenzione degli impianti di sollevamento e di spurgo dei manufatti sfioratori eventualmente presenti.

- h) Entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà essere trasmessa al SAC di ARPAE Modena ed al S.T. del distretto Area Sud di ARPAE Modena una sintetica relazione relativa all'agglomerato e riferita all'anno precedente e riassuntiva:
 - dei risultati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati agli scarichi;
 - della quantità, qualità e destinazione finale dei fanghi derivati dalle operazioni di depurazione;
 - della frequenza delle operazioni di verifica e spurgo degli impianti di sollevamento e dei manufatti sfioratori eventualmente presenti nella rete ARU;
 - delle modifiche apportate al sistema fognario-depurativo dell'agglomerato (ampliamenti del bacino fognario, sistemazione impianto depurativo, ecc.) .

I rifiuti da dissabbiatore e da grigliatura e i fanghi non idonei qualitativamente ad ulteriore valorizzazione a scopo agronomico devono essere conferiti a ditta autorizzata.

- i) E' vietata l'immissione nelle reti ARU di qualsiasi rifiuto, comunque qualificato, mediante sistemi di convogliamento mobile.
- l) Eventuali interruzioni del funzionamento dei depuratori dell'agglomerato o di parti di essi, programmate per manutenzione o per collaudo, dovranno essere comunicate al SAC di ARPAE Modena con anticipo di almeno 10 giorni. Eventuali interruzioni accidentali o anomalie nel funzionamento dei depuratori dovranno essere immediatamente segnalate, anche a mezzo fax, al SAC di ARPAE Modena e al S.T. distretto Area Sud di ARPAE Modena.
- m) E' ammesso lo scarico di reflui non trattati o parzialmente trattati direttamente in acque superficiali, attraverso i by-pass dei depuratori, esclusivamente in caso di eventi meteorici che comportano portate miste in ingresso al depuratore superiori alle portate massime di pioggia di progetto.

Qualora l'attivazione di tali manufatti fosse da imputarsi a cause diverse ne dovrà essere data immediata comunicazione, anche a mezzo fax al SAC di ARPAE Modena e al S.T. distretto Area Sud di ARPAE Modena.

B2 Reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento

Nell'agglomerato non sono censite reti fognarie per acque meteoriche di dilavamento.

B3 Scolmatori di piena

Nell'agglomerato non sono censiti manufatti scolmatori di piena.

Allegato 2

Cartografia generale e di dettaglio - Individuazione dei punti di scarico. Agglomerato “AMO208 – Salto”

Elenco delle tavole:

PROGR.		TITOLO		SCALA
1		Salto		1:5000

Agglomerato in giallo

Fognatura pubblica in rosso

Fossa Imhoff, pallino verde

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.